



**Federazione Lavoratori della Conoscenza
di Potenza**
Via del Gallitello, 163
85100 – POTENZA
tel. 0971 51130 fax 0971 301407

Istituto Comprensivo - "L. DE LORENZO"-VIGGIANO
Prot. 0000916 del 12/02/2026
VII (Entrata)

Ai Dirigenti scolastici
della provincia di Potenza

Alle RSU

Al personale della scuola

Oggetto: contenzioso legale per riconoscimento CIA/RPD per supplenze brevi e
pagamento ferie maturate e non godute docenti precari con contratto fino al 30.06

La FLC CGIL da tempo combatte per il **riconoscimento ai precari della scuola, degli stessi diritti del personale di ruolo.**

A tal fine promuoviamo **due ulteriori azioni legali.**

1) RICONOSCIMENTO CIA/RPD

La prima è finalizzata alla rivendicazione della retribuzione individuale accessoria (RPD e CIA) anche per i supplenti brevi e saltuari (comprese le supplenze in organico d'emergenza “organico COVID”).

A tale categoria di lavoratori il Ministero, con una palese discriminazione, non eroga, infatti, le indennità denominate rispettivamente Retribuzione Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio.

Sul punto è già intervenuta la Corte di Cassazione la quale, richiamando anche le disposizioni europee, ha disposto che tale discriminazione sia priva di fondamento e ha riconosciuto il diritto a tali indennità a prescindere dalle diverse tipologie di incarico a tempo determinato previste.

Pertanto, riteniamo di poter promuovere un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro per veder cessare tale discriminazione e poter rivendicare il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti – RPD (205,10 €/mese secondo l'importo a regime dal 1.1.25) e del Compenso Individuale Accessorio – CIA per il personale ATA (per un Collaboratore Scolastico la misura di tale compenso, sempre sulla scorta del CCNL 2022/24, è di 88,80 €/mese).

Il ricorso riguarda chiunque **negli ultimi 5 anni** abbia avuto contratti di supplenze brevi.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti FLC CGIL salvo il pagamento delle spese di contributo unificato per spese di giustizia (tassa statale sull'avvio di ricorsi) che, se dovuto, sarà determinato dal valore della causa in relazione alle tabelle ministeriali. È **esente** dal pagamento del C.U. chi ha un reddito familiare inferiore a 40.978,92 euro, come da dichiarazione dei redditi.

Per aderire alla vertenza, sarà necessario compilare il seguente modulo:

<https://forms.gle/vcjifqyP3qhhBULX8>

2) PAGAMENTO FERIE MATURETE E NON GODUTE

Il ricorso è destinato ai **docenti precari o già di ruolo** che, negli ultimi **dieci anni**, hanno stipulato contratti a termine sino al **30 giugno**, per il riconoscimento del diritto alla

monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell'attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali.

La **Corte di Cassazione** con diverse sentenze ha stabilito alcuni **principi** imprescindibili:

- **Nessuna collocazione in ferie d'ufficio;** i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d'ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
- **Obblighi di informazione del DS;** in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto - della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
- **Diritto all'indennità;** tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
- **Prescrizione decennale;** il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024, se non si è ricevuta alcuna informativa dal Dirigente Scolastico.

Il ricorso è **completamente gratuito** per gli **iscritti alla FLC CGIL**, salvo il pagamento del **contributo unificato** (come specificato in merito al ricorso di cui al punto 1).

N.B. Il nostro Ufficio legale sta valutando l'ipotesi di sperimentare, con un ricorso pilota, un procedimento più celere rispetto a quello ordinario, e a tal fine ha predisposto uno specifico modello di diffida e richiesta di accesso agli atti. Ove tale procedimento si rivelasse inefficace, si andrà con l'ordinario contenzioso legale.

Per aderire alla vertenza, sarà necessario compilare il seguente modulo, all'interno del quale troverete il **modello di diffida, interruttivo della prescrizione**, da inviare tempestivamente a ciascuna istituzione scolastica presso la quale, nell'ultimo decennio, si è prestato servizio (in assenza di avviso da parte del DS), facendo invece un unico inoltro alla pec del MIM:

<https://forms.gle/zNwQQYVBtYqn6vG97>

Si invitano i Dirigenti Scolastici a voler cortesemente portare a conoscenza della presente nota il personale interessato nonché a pubblicarla sull'albo dell'istituto.

Cordiali saluti.

Potenza, 10 febbraio 2026

IL RESPONSABILE SCUOLA FLC POTENZA

Paolo Laguardia

